

Sentenza 1571/2019

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, dr. Emanuele Rocco, all'udienza di discussione dell'8/7/2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al N. 5092/2016 del Ruolo Generale a.c. vertente

TRA

Sorrentino Saverio, nato a Pompei (NA) il 25/3/1963, ivi residente alla Via Traversa Sardone n.15, rapp.to e difeso dall'Avv. Raffaele Acanfora, con il quale elett.te domicilio in Pompei (NA) alla Via Lepanto n. 175, presso lo studio dell'Avv. Massimo Autieri

ricorrente

E

INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Aldo Tagliente, con il quale elett.te domicilio in Venezia Dorsoduro 3500/D, presso la sede dell'Ente

resistente

Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione

La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente, che assume di aver svolto attività di bracciante agricolo, volta a ottenere, in contraddittorio con l'INPS, l'accertamento e la declaratoria dell'effettiva esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura con la Cooperativa Orticola Tricino a r.l., negli anni 2007 e 2008, e per i periodi denunciati dal datore di lavoro ai fini dell'iscrizione negli elenchi nominativi annuali dei braccianti agricoli, con conseguente condanna dell'Istituto alla ricostruzione della posizione assicurativa di esso ricorrente mediante la convalida, a tutti gli effetti del diritto alle prestazioni previdenziali, dei contributi versati in suo favore dalla Cooperativa succitata, previa disapplicazione del provvedimento di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura con cui è stato cancellato dall'elenco dei braccianti agricoli.

E. Emanuele Rocco

L'istante ha altresì richiesto l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità e/o nullità dei provvedimenti di reiezione delle domande di disoccupazione agricola per gli anni 2007 e 2008, notificatigli il 19/4/2016.

L'INPS si è costituito e ha dedotto preliminarmente l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza; nel merito ha sostenuto, con varie argomentazioni, l'infondatezza dell'avversa pretesa.

Ciò detto, si osserva che la domanda è inammissibile per intervenuta decadenza.

Dagli atti di causa, infatti, emerge che il ricorrente ha avuto conoscenza (quanto meno legale) della propria cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni suddetti attraverso la pubblicazione, sul sito istituzionale dell'INPS, delle variazioni degli elenchi dei lavoratori agricoli.

Tale pubblicazione, avente valore legale di notifica, è regolarmente avvenuta nell'anno 2014, in base alla L. n. 111 del 15/7/2011, ed è rimasta visibile sul sito dell'INPS (cfr. documenti prodotti dall'Istituto); da tale epoca, pertanto, comincia a decorrere il termine di 30 giorni per impugnare la cancellazione.

Il ricorso amministrativo avverso tale cancellazione è stato proposto solo il 28/6/2016, dopo che al ricorrente erano stati notificati i provvedimenti di reiezione delle domande di disoccupazione agricola (documentazione in atti), per cui il termine di 120 giorni *ex art. 22 d. l. 7 del 1970*, come convertito, che parte dal 31° giorno dalla comunicazione, senza computare i 90 giorni per la decisione del ricorso amministrativo (*ex plurimis* Cass. 17562 del 2011), risulta ampiamente decorso alla data del 2/9/2016, in cui l'istante ha proposto il giudizio avverso il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura.

Resta assorbita ogni ulteriore questione, inclusa quella relativa all'idoneità della documentazione prodotta dal Sorrentino e delle dichiarazioni rese dai testi indicati dal predetto a confutare le risultanze del verbale ispettivo redatto dai funzionari dell'INPS e prodotto in atti.

Al riguardo, deve rilevarsi, per completezza, che gli ispettori dell'INPS, dopo una attenta e rigorosa disamina della documentazione amministrativa e fiscale esistente presso la Cooperativa Orticola Tricino a r.l., hanno accertato che detta azienda, negli anni tra il 2006 e il 2010, ha denunciato un numero di lavoratori assunti e di giornate di lavoro assolutamente esorbitante rispetto alla consistenza dei terreni e al volume di affari prodotto, e tale circostanza rappresenta un indice molto significativo del carattere meramente fittizio delle posizioni lavorative denunciate, inclusa quella del ricorrente. Le risultanze del verbale ispettivo sono state confermate dal funzionario INPS Adriano Da Gai, il quale, all'udienza del 27/11/2017, ha dato conto in maniera esaustiva delle ragioni poste a base del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato (vedasi verbale di udienza).

Particolarmente significativa a tal fine è la circostanza, evidenziata nel verbale ispettivo, relativa al fatto che il Sorrentino, nello stesso periodo in cui risultava

Giuseppe Sorrentino

dipendente della Cooperativa, era in realtà coltivatore diretto di un fondo i cui prodotti venivano conferiti alla Cooperativa stessa (cfr. verbale ispettivo e verbale di udienza). Si osserva, inoltre, che i documenti prodotti dal ricorrente per dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura (quali cedolini paga e modelli CUD) non hanno alcun valore probatorio privilegiato, in quanto provenienti da un privato, e appaiono, in ogni caso, insufficienti a confutare le precise e univoche circostanze accertate dai funzionari INPS.

Va inoltre rilevato che le dichiarazioni dei testi indicati dal ricorrente sono insufficienti a dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, alla luce del carattere palesemente antieconomico dell'attività svolta dalla Cooperativa, tenuto conto del numero di lavoratori e di giornate che la stessa ha denunciato.

Al riguardo si osserva che l'ispettore De Gai ha ribadito che, all'esito dell'accertamento, non è stato completamente disconosciuto lo svolgimento di attività agricola da parte del ricorrente, ma si è provveduto a qualificare come autonoma detta attività sulla base delle circostanze sopra evidenziate (in particolare, anti economicità dell'assunzione di un numero esorbitante di lavoratori dipendenti e conferimento di prodotti agricoli da parte dei presunti braccianti).

La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta a rimborsare all'INPS le spese del giudizio, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione di responsabilità relativa alla percezione, nell'anno precedente a quello di deposito della domanda giudiziaria, di un reddito inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n. 115.

PQM

Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Sorrentino Saverio con ricorso del 2/9/2016 nei confronti dell'INPS così provvede: rigetta la domanda e dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare all'INPS le spese del giudizio. Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

Torre Annunziata, li 8.7.2019

Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco

Emanuele Rocco

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dr.ssa Anna Tisci

